

sindacato
sociale
scuola
aderente
alla F.I.S.

ROMA - Anno IV (Nuova serie)
N. 9 - Ottobre 1988
Spedizione in abbon. postale -
gr. III - 70%

Scuola e Lavoro

KIRNEI

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

aderiscisi

Voto segreto o voto palese

PIU' APPARATI meno Parlamento

Quando questo numero del giornale uscirà sicuramente si sarà conclusa anche questa farsa del voto segreto. Intendiamoci, non saremmo contrari in linea di principio a che il voto dei parlamentari in determinate e precise circostanze sia palese, riteniamo che il modo come è stato posto il problema e soprattutto le circostanze e il contesto politico nel quale si dovrà esprimere tale voto palese debba essere oggetto di attenta riflessione.

Che cosa vogliamo dire? E' presto detto.

Abbiamo la sensazione e qualche volta la certezza che effettivamente il governo della cosa pubblica dal Parlamento al più piccolo Consiglio Comunale si esprima alla giornata. Non è vero che l'attività del Governo e del Parlamento e quindi la vita del Paese sia rallentata o vanificata dall'esercizio del voto segreto. La verità è che — come abbiamo detto in altre occasioni — la classe politica non ha il coraggio cioè la capacità e la volontà politica di affrontare i problemi nella loro interezza ed allora ecco che la montagna partorisce il cosiddetto topolino.

Dopo quarant'anni di vita parlamentare tutti i partiti riconoscono che è necessario sveltire le procedure e rivedere i regolamenti di funzionamento delle camere ed allora si nomina la solita Commissione (Bozzi) con il compito di predisporre un pacchetto di modifiche che realizzino tale necessario aggiornamento istituzionale. Naturalmente dopo vari mesi di lavoro della Commissione, vista l'impossibilità di poter realizzare quanto da essa proposto le segreterie dei soliti partiti di governo (DC e PSI) ritengono di poter salvare o perdere tutto puntando al solo problema (uno dei tanti) — ma certamente non il più impor-

tante — del cosiddetto voto segreto. Di fronte all'elefantaco spazio occupato sempre di più dai partiti e dagli apparati con garanzie sempre più ridotte per il singolo, come si può chiedere al deputato o senatore di avere il coraggio delle proprie azioni?

Quale tutela ha il piccolo di-

ché il singolo sia esso semplice cittadino o parlamentare possa esprimere le proprie idee? Ben poche, ed allora è un falso problema il dilemma del voto segreto o palese, si tratta invece di un problema più vasto che attiene alla responsabilizzazione della coscienza del singolo che può a nostro modo di vedere trovare la

NOTA PER IL PROSSIMO CONTRATTO SCUOLA

ALLA CORTESE ATTENZIONE:

- DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- DEI MINISTRI COFIRMATARI DEL CONTRATTO SCUOLA
- DEI SINDACATI CGIL - CISL - UIL
- DEL SINDACATO AUTONOMO SNALS

In occasione del rinnovo contrattuale dei dipendenti del Quirinale abbiamo appreso dalla stampa che: tra direttivi, impiegati di concetto ed impiegati della carriera lavorano per il Quirinale 645 persone e che il contratto triennale attualmente in vigore « aggancia » le retribuzioni dei dipendenti del Quirinale e quelle dei dipendenti del Senato.

Funzionario carriera direttiva con 23 anni di servizio	Stipendio annuo lordo e I. I. S.	179.982.000	Circa 11 milioni mensili per 15 mensilità oltre l'indennità di alloggio se non ha già l'alloggio gratuito
Impiegati carriera concetto		101.000.000	
Impiegati carriera esecutiva		79.000.000	

fronte allo strapotere delle istituzioni che aumentando sempre di più restringe e limita anche lo spazio d'esercizio, cioè la potestà del Parlamento. A tale proposito citiamo il Decreto del Ministro dei lavori pubblici On. Ferri sui limiti di velocità che allo inizio dell'estate ha stravolto e condizionato la vita e le abitudini degli italiani. Può un Ministro con proprio decreto — senza che ve ne sia l'urgenza — varare norme di tale portata senza che il Parlamento ne sia investito? Quali sono gli spazi, le garanzie che il sistema offre affin-

sua soluzione in un contesto più ampio, che attiene alla crescita civile e quindi da ricollegarsi a quello della civiltà di un popolo. Alla scuola il compito di riportare il proprio contributo a questa crescita della coscienza civile, al Parlamento il compito istituzionale che non è solo quello di approvare o respingere, ma creare le condizioni — attraverso una oculata legiferazione — perché il singolo - cittadino o rappresentante - possa sempre liberamente esprimersi.

Agostino Scaramuzzino

Misure urgenti per il personale della scuola

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1988, N. 140 (IN GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 104 DEL 5 MAGGIO 1988), CONVERTITO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 4 LUGLIO 1988, N. 246 (IN GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 156 DEL 5 LUGLIO 1988) RECANTE: « MISURE URGENTI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA »

AVVERTENZA: Il testo è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 300. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono state stampate con caratteri corsivi.

Pubblichiamo la seconda parte del testo, la prima parte è stata pubblicata nel numero precedente

Art. 5.

1. L'indizione delle procedure per la selezione del personale da destinare all'estero, previste dal titolo primo della legge 25 agosto 1982, n. 604 (a), è rinviata di un anno rispetto alla loro scadenza biennale.

2. La validità delle graduatorie delle procedure già espletate entro il termine dell'anno scolastico 1986-1987, immediatamente antecedenti a quelle per le quali è rinviata l'indizione, è prorogata di un anno.

3. Può non darsi luogo al rinvio di cui al comma 1 qualora le graduatorie delle corrispondenti procedure immediatamente antecedenti siano esaurite.

4. Le commissioni di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1982, n. 604, possono essere integrate con eventuali membri aggregati per lo accertamento di specifici requisiti culturali, professionali e linguistici, ai fini dell'espletamento delle funzioni all'estero.

5. Il personale docente e non docente immesso in ruolo ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, è mantenuto in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero per un ulteriore triennio dalla scadenza del settennario economico. Tutte le proroghe della permanenza in servizio del personale impegnato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero disposte dalla legislazione vigente, in deroga a quanto previsto dalla legge 25 agosto 1982, n. 604, non interrompono le procedure concorsuali di cui alla suddetta legge e pertanto le relative graduatorie restano in vigore sino al completo esaurimento.

5-bis. A tutto il personale viene fatta salva la possibilità di venire ulteriormente impiegato nelle istituzioni scolastiche che, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

Art. 6

1. Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale docente nelle scuole materne ed elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463 (a), per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, conservano validità anche l'anno scolastico 1988-89.

2. Conservano parimenti validità, anche per l'anno scolastico 1988-89, le graduatorie per il conferimento delle supplenze al personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, compilate ai sensi dell'articolo 67 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (b), per gli anni scolastici 1986-87 e 1987-88, nonché le graduatorie compilate, per i medesimi anni scolastici, per il conferimento delle supplenze al personale

educativo dei convitti nazionali, degli educandi femminili, dello Stato e delle altre istituzioni educative statali.

3. Nel caso in cui le graduatorie previste dai commi 1 e 2 si esauriscano nel corso dell'anno scolastico 1987-88, ferma restando la loro proroga, si provvede a compilate apposite graduatorie aggiuntive da utilizzare nell'anno scolastico 1989 dopo l'esaurimento delle graduatorie prorogate.

4. I docenti già inclusi nelle graduatorie prorogate ai sensi dei commi 1 e 2 possono presentare, qualora non lo abbiano fatto nei termini previsti dalla relativa ordinanza

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

NO
al salario

CUSL

Il volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 1.000 mila sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLE. Via Magenta, 24 - 00185 Roma

ministeriale, domanda di inclusione in apposite graduatorie aggiuntive di circolo o istituto per il conferimento delle supplenze temporanee per l'anno scolastico 1988-89, con modalità previste nell'ordinanza medesima ed entro i termini saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Dette graduatorie saranno utilizzate dopo l'esaurimento di quelle precedentemente compilate e prorogate.

Art. 6-bis

1. Il comma 4-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 163 (a) si applica al personale non docente della scuola soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per il conferimento delle supplenze statali, già compilate alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

(Continua in quarta pagina)

DISPOSIZIONI

TERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Gabinetto

263

re n. 16683/704/GL

a, 22 settembre 1988

OGGETTO: D.P.R. 23-8-1988, n. 399 - Modalità di espletamento della funzione docente. Organizzazione del lavoro - Promozione dell'attività didattica.

Modalità di strutturazione e espletamento della funzione docente costituiscono uno degli aspetti innovativi e qualificanti del D.P.R. n. 399, che ha recepito l'accordo con le Organizzazioni sindacali riferito al comparto relativo al triennio 1988-

1990 contenute al regolamento del predetto D.P.R. mirano a configurare - in concorso con altri strumenti offerti dallo stesso D.P.R. - un sistema normativo finalizzato a migliorare la produttività del lavoro e la qualità dell'insegnamento anche attraverso la sollecitazione dell'attività partecipativa e responsabile - degli organi collegiali ed individuali delle istituzioni scolastiche.

Il Ministero, quindi, nello stesso atto, ha voluto sottolineare l'importanza del tutto che riveste l'applicazione delle norme in materia, segnalando l'esigenza di una loro immediata attuazione.

In tal fine, si richiamano qui di seguito i principali profili innovativi del presente provvedimento, ove necessari, e indicazioni.

1) Il D.P.R. n. 399, in oggetto, ha modificato l'espletamento della funzione docente in attività di insegnamento e di attività connesse con il funzionamento della scuola, le quali concorrono a costituire gli elementi di servizio (comma 1).

Il primo complesso omogeneo di attività comprende sia la preparazione dell'insegnamento (nella parte oraria settimanale precisata nei commi 4 e 6, distintamente per i docenti delle scuole materne, elementari e secondarie) sia tutte le attività « inerenti alla funzione docente », vale a dire intrinsecamente collegate con l'insegnamento e che ne costituiscono aspetti indispensabili ed ineliminabili, quali la preparazione delle lezioni, la elaborazione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami (comma 2).

Le attività che concorrono a espletare la funzione docente, in tal modo definite, sono da individuare in quelle connesse con il funzionamento della scuola, in cui il docente si esprime in modo diretto nella dimensione collegiale partecipativa, ivi compresi i compiti in forma collegiale con le famiglie, l'aggiornamento e la promozione in servizio.

La disciplina dei conseguenti doveri discende dalle norme contenute, oltre che nell'art. 14, del D.P.R. n. 399, già menzionato, anche nell'art. 5° del medesimo art. 16 e 26 commi 2

Per effetto di tali norme ed abrogazione - disposta dall'art. 4, comma 5° - del comma 7° dell'art. 12 del D.P.R. 10-4-1987, n. 399, secondo cui « le attività svolte dalle docenti sono svolte sulla base di un monte ore annuo di 210 ore », la qualificazione dei predetti doveri del personale docente è determinata dal piano delle attività, deliberato dalle procedure richiamate

nel paragrafo successivo. Tale piano deve riservare, di norma, ottanta ore agli impegni per il funzionamento e la partecipazione agli organi collegiali, ivi comprese « le riunioni obbligatorie », cioè quelle espressamente previste da apposite disposizioni (art. 16).

In tale previsione normativa rientra, in particolare, l'attività in seno al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, ai collegi dei docenti anche nelle loro articolazioni funzionali, alle riunioni collegiali con le famiglie ed ai comitati di valutazione del servizio, fatta eccezione per gli scrutini e gli esami, attività che sono inerenti, come già precisato nel paragrafo 1), alla funzione docente.

Fra le « riunioni obbligatorie » debbono comprendersi, a titolo esemplificativo, quelle periodiche previste dall'art. 2, ultimo comma, della legge 31-12-1962, n. 1859, istitutiva della scuola media, richiamato ed ampliato per quanto concerne l'ambito di applicazione, dall'art. 7 della legge 4-8-1977, n. 517.

Sembra appena il caso, comunque, di rilevare come, al di là di qualsiasi previsione imperativa, le riunioni degli organi collegiali costituiscono, per le scuole ed istituti di ogni ordine e grado, lo strumento indispensabile per realizzare la programmazione ed il coordinamento dell'azione educativa e didattica, nonché la sua verifica con cadenze prefissate.

Lo stesso piano annuale, inoltre, deve riservare fino a quaranta ore, per gli impegni derivanti dall'attività di aggiornamento e di formazione in servizio (art. 26, comma 2°).

Con l'occasione si fa presente che in sede di contrattazione decentrata nazionale, per la ripartizione del fondo di incentivazione, sarà esaminata la possibilità di valutare lo impegno nelle attività degli organi collegiali.

3) Le procedure per la concreta attuazione delle attività di cui al precedente paragrafo 2), nonché anche per gli impegni indicati nel paragrafo 1), illimitatamente alla determinazione dei criteri organizzativi per lo svolgimento degli scrutini e dei rapporti con le famiglie, sono fissate dal comma 5 dell'art. 14.

Esse, in sostanza, prevedono l'iniziativa del Capo d'istituto da attuarsi nella preventiva acquisizione delle eventuali proposte da parte del collegio dei docenti, del consiglio di circolo o d'istituto e dei consigli di classe, d'interclasse o di intersezione e nella conseguente predisposizione, prima dell'inizio delle lezioni e sulla base di tali proposte, di un progetto di piano annuale delle attività compiutamente definito quanto ad oggetto (tipi di attività), obiettivi, impegni orari richiesti, modalità operative di attuazione.

Il piano suddetto dovrà essere deliberato dal collegio dei docenti « nel quadro della programmazione dell'azione educativa » e può essere modificato in corso di anno scolastico con la medesima procedura nel caso di esigenze sopravvenute (terzultimo e penultimo periodo del comma 5).

4) Sembra utile evidenziare, infine, come le cadenze procedurali sopra richiamate non si esauriscono nella mera sequenza di adempimenti burocratici, ma sono espressione - si direbbe emblematica - di un'innovazione normativa che individua nel collegio dei docenti, presieduto dal Capo d'istituto, il centro di riferimento, di propulsione e di verifica dell'attività didattica delle istituzioni scolastiche, intesa nel senso più ampio per comprendervi, quale aspetto di partico-

lare qualificazione, anche l'attività di aggiornamento e di formazione in servizio dei docenti.

Gli impegni individuali dei singoli docenti vengono così a legarsi ed a correlarsi sinergicamente « nel quadro del principio della libertà di insegnamento », negli ambiti collegiali e partecipativi della comunità scolastica che realizza, primariamente con le proprie risorse culturali e professionali, nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, una autonoma capacità progettuale nel contesto dell'ordinamento vigente.

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Gabinetto

Gab/I Circolare n. 269
Prot. n. 16811/713/GL
Roma, 30-9-1988

OGGETTO: applicazione art. 4 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 - Passaggi di qualifica o di livello retributivo.

L'art. 4 del decreto presidenziale citato in oggetto introduce una nuova disciplina per quanto riguarda il trattamento economico spettante nei casi di passaggio a qualifica o livello retributivo superiori, conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, nell'ambito delle qualifiche cui appartiene il personale della scuola.

La nuova norma modifica la analoga disposizione contenuta nell'art. 6 del D.P.R. n. 354-83, relativo al contratto per il triennio 1982-85, adeguando la previsione normativa alla sospensione della progressione economica per classe e scatti successiva al 31 dicembre 1986, prevista dal nuovo contratto.

Tale nuova normativa, per espressa previsione del citato art. 4, si applica ai passaggi conseguiti dopo il 31 dicembre 1986. Resta fermo che le analoghe fattispecie verificatesi prima di tale data trovano disciplina nell'art. 6 del D.P.R. n. 345-1983.

Va osservato al riguardo che in applicazione dei principi della ultrattività e retroattività contrattuale, contenuti nell'art. 13 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, introdotti ad evitare soluzioni di continuità, l'efficacia, oltre la data di scadenza del precedente contratto, del disposto di cui al citato art. 6, prorogata in via definitiva sino alla data (31 dicembre 1986) dalla quale la nuova norma contrattuale ne modifica la disciplina.

Il citato art. 4 dispone che nei casi di passaggio del personale della scuola a qualifica o livello retributivo superiori, conseguiti dopo il 31 dicembre 1986, la retribuzione spettante è pari all'importo dello stipendio base del livello di nuovo inquadramento, maggiorato della retribuzione individuale di anzianità in godimento nella qualifica di provenienza alla data del passaggio.

Per i passaggi intervenuti nel corso dell'anno 1987, lo stipendio base risulta, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 209-1987, pari allo stipendio annuo lordo iniziale previsto, per il livello di nuo-

vo inquadramento, per lo stesso anno 1987, dal comma 1 del sopra citato art. 2. Per i passaggi alla qualifica di coordinatore amministrativo, livello 5, il relativo stipendio base si considera comprensivo dell'aumento biennale di cui all'art. 3 del D.P.R. 345-1983 (complessivamente L. 6.851.500, per l'anno 1987 e L. 7.450.000, dall'1 gennaio 1988).

Ai fini della determinazione della retribuzione individuale di anzianità, l'eventuale aggiunta di cui alla tabella allegata A del D.P.R. 209-1987 va considerata negli importi fissati nella tabella stessa, validi per la costituzione della predetta retribuzione. Resta ferma per l'anno 1987 la corresponsione di detti importi nella misura del 65 per cento come disposto dalla nota in calce alla tabella stessa.

Il beneficio di cui sopra non è cumulabile con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti agli effetti della carriera dalle norme vigenti.

Per quanto riguarda, invece, i casi di passaggio di personale proveniente da ruoli di altre amministrazioni dello Stato, intervenuti successivamente al 31 dicembre 1986 ed entro il 30 giugno 1988, che trovano disciplina nell'art. 52 della legge n. 312-80, occorre considerare che il D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, pur tenendo distinto il trattamento economico iniziale di livello dalla retribuzione individuale di anzianità, ai fini della progressione economica, di fatto, determina diverse posizioni stipendiali, che derivano dal coacervo dei seguenti elementi retributivi: stipendio iniziale di livello; incrementi per classi e scatti di stipendio iniziale di livello; incrementi per classi e scatti di stipendio determinati in relazione all'importo iniziale del corrispondente livello ex D.P.R. n. 345-1983; incrementi di cui alla tabella « A » annessa al citato D.P.R. n. 209-1987 vedi prontuario allegato alla circolare di questo Ministero - Gabinetto n. 184 del 23 giugno 1987).

Da ciò discende che, una volta ricostruita così la nuova progressione economica, l'inserimento sulla stessa del dipendente interessato, va effettuato alla posizione stipendiale di importo immediatamente superiore al trattamento economico in godimento nella qualifica di provenienza, anche mediante lo eventuale attribuzione di aumenti periodici convenzionali per importi compresi tra due posizioni stipendiali.

Operando in tal modo, la retribuzione individuale di anzianità che deve essere riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento è determinata dalla differenza tra il trattamento economico complessivo spettante e quello iniziale del corrispondente livello.

Per la corresponsione dei benefici anzidetti trova applicazione l'articolo 172 della legge n. 31280, in forza del richiamo contenuto nell'art. 42 del D.P.R. n. 209-87. In base a detta disposizione, la relativa liquidazione è autorizzata in via provvisoria e

fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni delle scuole presso le quali gli interessati prestano servizio.

All'uopo, si allega un fac-simile di modello e due esempi riferiti, il primo, ad un docente di scuola media che abbia conseguito il passaggio alla qualifica di preside con decorrenza dal 1-9-1987, il secondo, ad un collaboratore amministrativo (livello 4) che abbia conseguito il passaggio alla qualifica di coordinatore amministrativo (livello 5) con decorrenza 1-9-1987.

La presente circolare è stata concordata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica e con il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. e Direzione Generale per i Servizi Periferici del Tesoro.

I Provveditori agli studi, il Sovrintendente e gli Intendenti scolastici della provincia di Bolzano sono pregati di riprodurre la presente e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche per gli adempimenti di competenza.

MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Gabinetto

Prot. n. 16686/705/GL
Circolare n. 266
Roma, 23 settembre 1988

OGGETTO: Docenti negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, con orario di cattedra inferiore alle diciotto ore settimanali: completamento dell'orario di insegnamento. Sostituzione di docenti assenti. Attribuzione di ore eccedenti.

Il D.P.R. 23-8-1988, n. 399, recettivo dell'accordo del personale della scuola per il triennio 1988-90, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1988, contiene disposizioni innovative agli articoli 3, comma 10 e 14, commi 7 e 12, in materia, rispettivamente, di attribuzione al personale docente di ore di insegnamento supplementare, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a 24 ore settimanali, di completamento dell'orario di insegnamento dei docenti titolari o supplenti, con orari di cattedra inferiore alle diciotto ore settimanali nonché di sostituzione di docenti assenti.

Con la presente circolare si dettano istruzioni per illustrare la portata delle disposizioni sopra citate, seguendo un iter logico e temporale, diverso da quello seguito, per ragioni di tecnica legislativa, dal decreto presidenziale recettivo dell'accordo scuola.

Art. 14 comma 7°

La disposizione innova, rispetto alla normativa precedente contenuta nell'art. 88 del D.P.R. 31-5-1974, n. 417, in materia

utili
orari
18 o
Rest
le i
temp
lare
nent
gli
dra
ore
dica
Il p
l'obb
o su
costi
setti
di co
men
conc
man
dispo
class
state
dai F
sede
di di
stituz
dispo
de ta
comu
ment
quest
ne de
nella
Nor
frazio
minat
ragion
impar
classe
la cor
nali, l
docen
L'op
to d'o
dispos
l'anno
re a q
sivam
tuata
l'inizio
delle
appena
scenza
le ore
li in c
struzio
sede an
ganico
Art. 14
La d
prima
istituti
centi c
periodo
ni sono
in serv
La di
ta tenu
sto dall
le prev
messa,
sonale c
corrente
scolastic
fino a 24
cedenza
che nell
m'è not
La ci
comma
a presta
mento «
d'obbligo
carsi de
la facolt
dere di
alle ore
simo di

Misure urgenti per il personale della scuola

(dalla prima pagina)

e del presente decreto in ap-
ne dell'articolo 3 della leg-
osto 1978, n. 463, e successi-
tificazioni.

Art. 7.

termine previsto dall'artico-
primo comma, della legge 11
1980, n. 312 (a), per l'eser-
ell'opzione rispetto alle atti-
presso gli enti lirici o istitu-
di produzione musicale, è,
rmente prorogato sino al ter-
ell'anno scolastico 1987-88.

Art. 8.

disposto di cui all'articolo 3,
7, del decreto del Presidente
Repubblica 10 aprile 1987, n.
7, si applica a tutti gli effetti
decorrenze previste nel de-
del Presidente della Repub-
giugno 1981, n. 271.

Art. 9.

terzo comma dell'articolo 63
legge 20 maggio 1982, n. 270
ve intendersi nel senso che il
ale in esso contemplato, che
chiesto il passaggio nei ruo-
l'amministrazione centrale e
ministrazione scolastica pe-
na del Ministero della pubbli-
cazione, è collocato nelle qua-
funzionali di cui alla legge
lio 1980, n. 312 (b), sulla ba-
la corrispondenza delle posi-
di stato giuridico fra ruolo di
nienza e di transito e non sul-
e delle mansioni svolte pres-
ministrazione; resta esclusa,
niche dirigenziali e ad esauri-
di cui al decreto del Presi-
della Repubblica 30 giugno
n. 748 (c).
Sono fatti salvi comunque i
edimenti di inquadramento
dottati alla data di entrata in
e del presente decreto.

Art. 10.

l fondo di incentivazione rela-
al comparto del personale del-
uola, di cui all'articolo 9 del
to del Presidente della Repub-
10 aprile 1987, n. 209 (a), è
minato in lire 160 miliardi per
o finanziario 1987 ed in lire
miliardi per l'anno finanziario

All'onere di cui al comma 1 si
vede a carico delle disponibili
del capitolo 1038 dello stato di
sione del Ministero della pub-
istruzione per gli anni finan-
1987 e 1988.

Il Ministro del tesoro è auto-
to ad apportare, con propri de-
le occorrenti variazioni di bi-
o.

Art. 11.

Le disposizioni previste dallo
olo 57 della legge 20 maggio
n. 270 (a), si applicano anche
categorie di personale ivi con-
plate, in servizio con nomina
ta annuale conferita dal prov-
tore agli studio e, nei conserva-
di musica e nelle accademie,
direttori nell'anno scolastico
82.

Nell'articolo 46 della legge 20
gio 1982, n. 270, primo e secon-
comma (b), agli anni scolastici
-80 o 1980-81 si aggiunge l'an-
colastico 1981-82 ed il sessennio
cedente al 10 settembre 1981,
precedente al 10 settembre

Nell'articolo 53 della legge 20
gio 1982, n. 270 (c), agli anni
astici 1979-80 o 1980-81 si ag-
ge l'anno scolastico 1981-82.

Agli insegnanti che abbiano
unque svolto negli anni scola-
1978-79 o 1979-80 o 1980-81 o
1-82 un anno di servizio in qua-
di supplente nelle scuole ma-
ne, nelle scuole elementari, nel-
scuole ed istituti di istruzione se-
daria e negli istituti di istruzio-
artistica statali e che abbiano
lto un altro anno di servizio di
egnamento non di ruolo nelle
desime scuole ed istituti nel set-
nio antecedente alla data del 10
tembre 1982, nonché agli inse-
nanti che abbiano, nel settennio
detto, conseguito nei concorsi di
esso ai ruoli delle predette scuo-
od istituti una votazione media
n inferiore al punteggio corri-
ndente a sette decimi e che, ab-
no svolto, sempre nel medesimo
tennio, almeno 180 giorni di ser-
vizio, anche non continuativi, in
alità di supplenti nelle medesime

scuole od istituti, si applicano ri-
spettivamente e, ove sia prescritta
la abilitazione, a seconda che siano
abilitati o non abilitati gli articoli
22, 25, 30, 34 e 37 della legge 20
maggio 1982, n. 270 (d)).

5. Il servizio deve essere stato
prestato, rispettivamente, nelle
scuole materne, nelle scuole ele-
mentari, nelle scuole ed istituti di
istruzione secondaria a seconda che
l'immissione in ruolo si riferisca al-
le scuole materne, alle scuole ele-
mentari, alle scuole ed istituti di
istruzione secondaria o agli istituti
di istruzione artistica. Gli anni di
servizio richiesti dal comma 4 sono
computati sulla base di 180 gg. di
servizio effettivo in ciascun anno; è
comunque computato come anno di
servizio quello per il quale l'inte-
ressato abbia maturato, ai sensi
delle vigenti disposizioni, il dirit-
to alla retribuzione per il periodo
estivo.

6. Il predetto personale è nomi-
nato nella provincia in cui ha pre-
stato il servizio che dà titolo alla
immissione in ruolo e per la classe
di concorso per la quale esso sia in
possesso dell'abilitazione, ove pre-
scritta, o dal titolo di studio richie-
sto.

6-bis. Per i conservatori di musi-
ca, e le accademie sono compilate
graduatorie nazionali per i singoli
insegnanti.

7. Le disposizioni del presente ar-
ticolo si applicano anche al perso-
nale educativo in possesso di requi-
siti analoghi a quelli ivi prescritti.

8. Le disposizioni recate dagli ar-
ticoli 8 e 9 della legge 25 agosto
1982, n. 604 (e), si applicano anche
gli insegnanti che abbiano prestato
servizio non di ruolo con nomina
coferita ai sensi dell'articolo 3,
quarto comma, del decreto-legge 6
giugno 1981, n. 281, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio
1981, n. 392 (f), nell'anno scolasti-
co 1981-82, ovvero per i Paesi nei
quali l'anno scolastico ha inizio in
data diversa da quella del territo-
rio metropolitano, che abbiano pre-
stato servizio durante l'anno scola-
stico 1981-82 e fossero in servizio
alla data del 9 settembre 1982.

9. Il disposto di cui ai commi 4,
5, 6 e 7 si applica anche agli inse-
gnanti che, ai sensi dell'articolo 9
della legge 26 maggio 1975, n. 327
(g), abbiano prestato servizio di
insegnamento non di ruolo nelle
istituzioni scolastiche e culturali
italiane all'estero e siano in pos-
sesso dei requisiti previsti.

10. Le norme di cui all'articolo
18 della legge 25 agosto 1982, n.
604 (h), si applicano anche ai do-
centi immessi in ruolo ai sensi del
comma 9, purché siano in servizio
presso le predette istituzioni all-
l'estero all'atto del conferimento
della nomina; le medesime norme
si applicano altresì ai docenti im-
messi in ruolo in base alle gradua-
torie ad esaurimento di cui alla
legge 16 luglio 1984, n. 326 (i), pur-
ché fossero in servizio all'estero al-
l'atto del conferimento della nomi-
na e lo siano ancora alla data di
entrata in vigore del presente de-
creto.

11. Le disposizioni contenute nei
commi 8, 9 e 10 sono estese, in
quanto applicabili, al personale in-
segnante che abbia prestato servio-
zio nei Paesi in via di sviluppo ai
sensi della legge 9 febbraio 1979, n.
38 (l).

12. Le nomine in ruolo, salva la
decorrenza giuridica prevista dalle
rispettive norme di immissione in
ruolo, hanno effetti economici dalla
data dell'assunzione in servizio
conseguentemente alle nomine stes-
se.

13. Le immissioni in ruolo sono
effettuate secondo le modalità pre-
viste dall'articolo 17.

14. Il personale immesso in ruolo
con decorrenza giuridica antece-
dente alla data di entrata in vigo-
re del presente decreto svolge il
periodo di prova successivamente
alla data di decorrenza degli effetti
economici.

Art. 12.

1. Ai fini dell'immissione in ruolo
di cui all'articolo 11 sono utili le
abilitazioni all'insegnamento con-
seguite a seguito dell'espletamento
dei concorsi ordinari o delle sessio-
ni riservate di esami di abilitazione
indetti prima della data di entra-
ta in vigore del presente decreto.

2. Sono considerate valide, ai fi-
ni del conseguimento dell'abilita-
zione richiesta per l'immissione in
ruolo di cui al medesimo articolo
11, le prove di esame superate da

coloro che, ammessi con riserva,
siano stati successivamente esclusi
dal relativo concorso o sessione di
esami, purché in possesso del titolo
di studio prescritto dalle norme vi-
genti nel tempo.

3. I docenti destinatari del bene-
ficio dell'immissione in ruolo ai
sensi del medesimo articolo 11, che
non siano provvisti dell'abilitazio-
ne all'insegnamento richiesta, la
conseguono nelle sessioni riservate
previste dall'articolo 3 del presen-
te decreto.

Art. 13.

1. Per i docenti, destinatari degli
articoli 43 e 44 della legge 20 mag-
gio 1982, n. 270 (a), che conseguono
il prescritto titolo di studio e non
abbiano potuto partecipare alle ses-
sioni riservate di abilitazione allo
insegnamento di cui all'articolo 3
del presente decreto, è indetta una
apposita sessione riservata ai fini e
per gli effetti di cui agli articoli 43
e 44 della legge 20 maggio 1982, n.
270 (a).

Art. 14.

1. Gli articoli 49 e 50 della leg-
ge 20 maggio 1982, n. 270 (a) si
applicano anche al personale non
docente delle soppresses carriere au-
siliarie, esecutive e di concetto, che
abbia prestato servizio nell'anno
scolastico 1981-82 o 1982-83 con
nomina di diurata annuale conferi-
ta dal provveditore agli studi.

2. Ai fini dell'applicazione del
comma 1, per il personale della sop-
pressa carriera di concetto sarà te-
nuta un'apposita sessione degli esa-
mi di cui all'articolo 50 della legge
20 maggio 1982, n. 270 (a), da indi-
care con ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Sono esonerati
dagli esami coloro che abbiano
superato un precedente concorso,
ordinario o riservato, a posti di se-
gretario o di coordinatore ammini-
strativo.

3. Negli articoli 14 e 16 della leg-
ge 25 agosto 1982, n. 604 (b), allo
anno scolastico 1980-81 si aggiun-
gono gli anni scolastici 1981-82 e
1982-83. Il riferimento al 10 settem-
bre 1981 è, conseguentemente, inte-
grato con quello al 10 settembre
1982 e, rispettivamente, al 10 set-
tembre 1983.

4. Le nomine in ruolo disposte ai
sensi del presente articolo hanno
effetti giuridici a decorrere dal 10
settembre 1982 per il personale in
servizio nell'anno scolastico 1981-
1982 e dal 10 settembre 1983 per il
personale in servizio nell'anno sco-
lastico 1982-83. Il periodo di prova
e gli effetti economici decorrono
dalla data di assunzione in servio-
zio conseguentemente alle nomine
stesse.

5. Le immissioni in ruolo sono
effettuate secondo le modalità pre-
viste dall'articolo 17.

Art. 15.

1. I docenti nominati in ruolo
nell'anno scolastico 1984-85, la cui
nomina sia stata revocata a seguito
delle disposizioni impartite dalla
circolare del Ministro della pubbli-
ca istruzione protocollo n. 2094 del
30 luglio 1985 (a), ovvero a segui-
to di provvedimenti conseguenti ad
ordinanze giurisdizionali contra-
stanti sia con la predetta circolare
sia con quella precedente protocol-
lo n. 3597 del 2 agosto 1984 (b), so-
no immessi in ruolo con la medesi-
ma decorrenza degli effetti giuridi-
ci che avevano le nomine revocate.
Gli effetti economici decorrono dal-
la data di riassunzione del servizio.

2. Sono immessi in ruolo, con
decorrenza degli effetti giuridici
dell'anno scolastico 1985-86 e de-
gli effetti economici dalla data del-
l'assunzione in servizio, i docenti la
cui nomina non sia stata disposta
perché esclusi dalla riserva pre-
vista dal comma primo degli articoli
27, 31 e 38 della legge 20 maggio
1982, n. 270 (c), a seguito delle di-
sposizioni impartite dal Ministero
della pubblica istruzione con le cir-
colari indicate nel comma 1.

3. Le immissioni in ruolo sono ef-
fettuate secondo le modalità pre-
viste dall'articolo 17.

Art. 16.

1. Il personale docente con incar-
ico di presidenza negli istituti di
arte e nei licei artistici, che abbia
maturato il biennio di incarico alla
data di emanazione del bando rela-
tivo al concorso di cui al decreto
ministeriale 30 aprile 1985 (a), pub-

SCUOLA E LAVORO - Direttore responsabile: Agostino Scaramuzzino - Comi-
tato di redazione: M. Beatrice, A. Gambioli, G. Mariscotti, L. Marrone, G.
Occhini, C. Petruzzio, F. Pezzuto, E. Ranalli - Dir. - Red. - Amministrazione:
ne: 00185 Roma, Via Magenta 24 - Telefono: 4940519 - Gratuito ai soci - Reg.
Trib. di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 - Lito Tip «82» s.r.l. Via Pacetti 7
Tel. 30.12.840 - Roma - Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%

blicato nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 16 settembre 1985, qualora
sia stato ammesso con riserva ed
abbia superato il concorso, è im-
messo nei ruoli a mano a mano che
si rendano disponibili posti diret-
tivi nelle predette istituzioni. Sono
parimenti immessi in ruolo, in cor-
rispondenza con il verificarsi della
disponibilità di posti direttivi, i do-
centi che hanno maturato il bien-
nio di incarico di presidenza di cui
al comma terzo dell'articolo 2 della
legge 22 dicembre 1980, n. 928 (b),
alla data del 9 settembre 1982, e
hanno partecipato al concorso riser-
vato indetto ai sensi dello stesso
articolo, collocandosi in posizione
utile per la nomina in ruolo.

1-bis. Alle nomine da disporre ai
sensi del presente articolo si prov-
vede dopo l'effettuazione di quelle
previste dal precedente articolo 4.

Art. 17.

1. Le immissioni in ruolo previste
negli articoli 11, 14 e 15 sono di-
sposte gradualmente nei limiti del-
la disponibilità dei relativi posti.

2. Alle immissioni in ruolo sono,
destinati tutti i posti disponibili e
vacanti da assegnare alle nomine
in ruolo per gli anni scolastici 1988-
1989 e 1989-90, dopo aver espletato
le procedure dei trasferimenti, per
le quali resta fermo il disposto
dell'articolo 19, secondo comma,
della legge 20 maggio 1982, n. 270
(a), e dopo aver dato attuazione a
quanto disposto dal precedente ar-
ticolo 4, in materia di validità delle
corrispondenti graduatorie dei con-
corsi per titoli ed esami. Per gli
anni scolastici successivi alle im-
missioni stesse è destinato il 50 per
cento dei predetti posti disponibili
e vacanti. Non sono da considerarsi
disponibili i posti già messi a con-
corso.

3. Ai fini delle immissioni in ruo-
lo i destinatari delle disposizioni di
cui agli articoli 11, 14 e 15 sono
inseriti, a domanda, in apposite gra-
duatorie provinciali, distinte a se-
conda delle decorrenze giuridiche,
da compilare, per il personale do-
cente, in relazione a ciascuna classe
di concorso o tipo di insegnamen-
to, e, per il personale amministra-
tivo, tecnico ed ausiliario, in rela-
zione a ciascuna qualifica funziona-
le o profilo professionale, sulla ba-
se del punteggio con il quale gli in-
teressati sono stati inclusi nelle gra-
duatorie che hanno dato luogo alla
nomina cui inerte l'ultimo servi-
zio utile ai fini dell'immissione in
ruolo o, in mancanza, sulla base
della valutazione dei titoli possedu-
ti effettuata ai sensi delle norme
vigenti nel tempo.

4. Gli aventi diritto all'immissio-
ne in ruolo possono scegliere, sul-
la base dei titoli di abilitazione, ove
prescritto, o, negli altri casi, del ti-
tolo di studio, soltanto una gradua-
toria in cui chiedere l'iscrizione nel-
l'ambito di una delle province in
cui essi hanno prestato il servizio
che dà titolo all'immissione in ruo-
lo. Essi possono altresì chiedere la
iscrizione in una seconda gradua-
toria di altra provincia, nella quale
si inseriranno dopo l'ultimo aspi-
rante, conservando comunque la
posizione acquisita nella prima gra-
duatoria.

5. Coloro i quali siano compresi
nelle graduatorie provinciali com-
pilate ai fini dell'immissione in
ruolo, hanno precedenza assoluta
nel conferimento delle supplenze
annuali e temporanee della provin-
cia in cui hanno presentato doman-
da ai sensi del comma 4, primo pe-
riodo, sulla base della posizione oc-
cupata nelle graduatorie provincia-
li e, rispettivamente, di istituto,
nelle quali ciascuno dei predetti in-
teressati si trovi incluso.

6. Per i destinatari dell'articolo
11, commi 8, 9, 10 e 11, e dell'arti-
colo 14, comma 3, la scelta delle

graduatorie è operata con riferi-
mento a due provincie di gradi-
mento degli interessati.

Art. 18.

1. Ai fini delle assunzioni obbli-
gatorie, da effettuare secondo le
modalità di cui al quinto e sesto
comma dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 420 (a), qualora,
nell'aliquota prevista dall'articolo
9 della legge 2 aprile 1968, n. 482
(b), per una categoria di riservata-
ri, siano rimasti disponibili i posti
per mancanza degli aventi titoli al-
la riserva, si procede a far suben-
trare proporzionalmente i riserva-
tari delle altre categorie sino alla
copertura dell'aliquota a ciascuna
di esse spettante. I posti rimasti
eventualmente non coperti vengono
successivamente ad aggiungersi a
quelli da conferire ai vincitori dei
concorsi, anche se non appartenen-
ti alle categorie riservatarie.

2. Il disposto di cui al comma 1 si
applica anche ai concorsi per i quali
alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la graduatoria
generale di merito non ha avuto
ancora efficacia.

3. Per il personale amministrati-
vo, tecnico ed ausiliario, assunto in
servizio dopo il 9 settembre 1981, in
relazione alla disponibilità dei po-
sti, riferibile all'anno scolastico
1980-81, i quali non siano stati con-
feriti in tempo utile per la mancata
o ritardata pubblicazione delle gra-
duatorie provinciali definitive de-
gli incarichi per il predetto anno
scolastico, la nomina in ruolo ha le
decorrenze previste dagli articoli
49 e 50 della legge 20 maggio 1982,
n. 270 (c). Tutti gli atti relativi allo
stato giuridico ed ai trasferimenti
del personale di cui al presente
comma conservano piena validità ed
efficacia.

Art. 19.

1. All'onere derivante dall'appli-
cazione degli articoli da 1 a 9, va-
lutato in lire 141 miliardi per l'an-
no finanziario 1987 ed in lire 280
miliardi per l'anno finanziario 1988,
si provvede, per l'anno 1987, per li-
re 103 miliardi, per lire 27 miliardi
per lire 11 miliardi a carico, rispet-
tivamente, dei capitoli 1034, 1035 e
1036 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione
per il medesimo anno finanziario e
per l'anno 1988, per lire 206 miliar-
di, per lire 54 miliardi e per lire 2
miliardi a carico, rispettivamente
dei capitoli 1034, 1035 e 1036 dello
stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per il me-
desimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autori-
zato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di
lancio.

Art. 20.

1. Il presente decreto entra in vig-
ore il giorno successivo a quello del-
la pubblicazione nella Gazzetta U-
fficiale della Repubblica italiana
sarà presentato alle Camere per
sua conversione in legge.

N.B. - Si riportano anche i con-
mi 2 e 3 dell'art. 1 della legge
conversione:

«2. Restano validi gli atti e
provvedimenti adottati e sono fa-
salvi gli effetti prodotti ed in
porti giuridici sorti sulla base
decreti-legge 3 giugno 1987, n.
31 luglio 1987, n. 321, 1 ottobre
n. 405, 3 dicembre 1987, n. 491,
febbraio 1988, n. 20, senza soluzi-
di continuità sino alla data di
trata in vigore del decreto-legge
cui al comma 1.

3. La presente legge entra in
gore il giorno stesso della sua
blicazione nella Gazzetta Ufficiale

E
N
U
cenda
torno
scrive
veran
trann
Le e
Consig
blica
momen
cato d
do occ
bluff
con la
di un c
per il
stati s
sti di l
rezioni
denze
Tutta
no dei
dando,
munque
trattual
ed eu
come
l'esiste
se fatto
do i 5.0
si, avre
doppio
volta -
il comp
starò qu
è più d
mancato
tratte al
sa am
della F
1975 ad
spazio
bandona
retributi
mentate
parlame
scuola
questo?
no dubit
arriverà
Ma il pr
elettoral
Andre
ci alle e